

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca

[notificata con il numero C(2006) 5171]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/766/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni particolari per l'importazione di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi, gasteropodi marini e prodotti della pesca dai paesi terzi sono stabilite nel regolamento (CE) n. 854/2004.
- (2) La decisione 97/20/CE della Commissione ⁽²⁾ fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini, mentre la decisione 97/296/CE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana.
- (3) Occorre stabilire gli elenchi dei paesi terzi e dei territori che soddisfano i criteri di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 854/2004 e che sono pertanto in grado di garantire che i molluschi bivalvi, i tunicati, gli echinodermi, i gasteropodi marini e i prodotti della pesca esportati nella Comunità rispettano le condizioni sanitarie fissate per tutelare la salute dei consumatori. È tuttavia opportuno autorizzare l'importazione di muscoli adduttori dei pettinidi non d'acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi, anche dai paesi terzi che non figurano in tale elenco.

- (4) Le autorità competenti dell'Australia, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay hanno fornito garanzie adeguate che le condizioni applicabili ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini vivi sono equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria pertinente.
- (5) Le autorità competenti dell'Armenia, della Bielorussia e dell'Ucraina hanno fornito garanzie adeguate che le condizioni applicabili ai prodotti della pesca sono equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria pertinente.
- (6) Occorre pertanto abrogare le decisioni 97/20/CE e 97/296/CE e sostituirlle con una nuova decisione.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Importazioni di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini**

1. L'elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, figura nell'allegato I della presente decisione.
2. In deroga a quanto disposto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, il paragrafo 1 non si applica ai muscoli adduttori dei pettinidi non d'acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi, che possono essere importati anche dai paesi terzi che non figurano nell'elenco di cui al paragrafo 1.

*Articolo 2***Importazioni di prodotti della pesca**

L'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, figura nell'allegato II della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

⁽²⁾ GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/469/CE (GU L 163 del 21.6.2002, pag. 16).

⁽³⁾ GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/200/CE (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 50).

*Articolo 3***Abrogazione**

Le decisioni 97/20/CE e 97/296/CE sono abrogate.

I riferimenti alla decisioni abrogate si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano

[paesi e territori di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 854/2004]

AU — AUSTRALIA

CL — CILE ⁽¹⁾JM — GIAMAICA ⁽²⁾JP — GIAPPONE ⁽¹⁾KR — COREA DEL SUD ⁽¹⁾

MA — MAROCCO

NZ — NUOVA ZELANDA

PE — PERÙ ⁽¹⁾TH — THAILANDIA ⁽¹⁾

TN — TUNISIA

TR — TURCHIA

UY — URUGUAY

VN — VIETNAM ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.

⁽²⁾ Unicamente gasteropodi marini.

ALLEGATO II

Elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano

[paesi e territori di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 854/2004]

AE — EMIRATI ARABI UNITI	GL — GROENLANDIA
AG — ANTIGUA E BARBUDA ⁽¹⁾	GM — GAMBIA
AL — ALBANIA	GN — GUINEA ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
AM — ARMENIA ⁽²⁾	GT — GUATEMALA
AN — ANTILLE OLANDESI	GY — GUYANA
AR — ARGENTINA	HK — HONG KONG
AU — AUSTRALIA	HN — HONDURAS
BD — BANGLADESH	HR — CROAZIA
BG — BULGARIA ⁽³⁾	ID — INDONESIA
BR — BRASILE	IN — INDIA
BS — BAHAMAS	IR — IRAN
BY — BIELORUSSIA	JM — GIAMAICA
BZ — BELIZE	JP — GIAPPONE
CA — CANADA	KE — KENYA
CH — SVIZZERA	KR — COREA DEL SUD
CI — COSTA D'AVORIO	KZ — KAZAKISTAN
CL — CILE	LK — SRI LANKA
CN — CINA	MA — MAROCCO ⁽⁶⁾
CO — COLOMBIA	MG — MADAGASCAR
CR — COSTA RICA	MR — MAURITANIA
CU — CUBA	MU — MAURIZIO
CV — CAPO VERDE	MV — MALDIVE
DZ — ALGERIA	MX — MESSICO
EC — ECUADOR	MY — MALAYSIA
EG — EGITTO	MZ — MOZAMBICO
FK — ISOLE FALKLAND	
GA — GABON	
GD — GRENADA	
GH — GHANA	

⁽¹⁾ Unicamente crostacei vivi.⁽²⁾ Unicamente gamberi vivi non d'allevamento.⁽³⁾ Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro della Comunità.⁽⁴⁾ Unicamente pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall'eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento.⁽⁵⁾ Non si applica la riduzione di frequenza dei controlli materiali di cui alla decisione 94/360/CE della Commissione (GU L 158 del 26.5.1994, pag. 41).⁽⁶⁾ I molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie *Acanthocardia tuberculatum* devono essere corredati: a) da un certificato sanitario supplementare secondo il modello di cui all'allegato VI, appendice V, parte B, del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27); e b) dai risultati analitici dell'esame che dimostra che i molluschi non contengono un tenore di tossina PSP rilevabile con il metodo di analisi biologico.

NA — NAMIBIA	SR — SURINAME
NC — NUOVA CALEDONIA	SV — EL SALVADOR
NG — NIGERIA	TH — THAILANDIA
NI — NICARAGUA	TN — TUNISIA
NZ — NUOVA ZELANDA	TR — TURCHIA
OM — OMAN	TW — TAIWAN
PA — PANAMA	TZ — TANZANIA
PE — PERÙ	UA — UCRAINA
PG — PAPUA NUOVA GUINEA	UG — UGANDA
PH — FILIPPINE	US — STATI UNITI D'AMERICA
PF — POLINESIA FRANCESE	UY — URUGUAY
PM — SAINT-PIERRE E MIQUELON	VE — VENEZUELA
PK — PAKISTAN	VN — VIETNAM
RO — ROMANIA ⁽¹⁾	XM — MONTENEGRO ⁽²⁾
RU — RUSSIA	XS — SERBIA ⁽²⁾ ⁽³⁾
SA — ARABIA SAUDITA	YE — YEMEN
SC — SEICELLE	YT — MAYOTTE
SG — SINGAPORE	ZA — SUD AFRICA
SN — SENEGAL	ZW — ZIMBABWE

⁽¹⁾ Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro della Comunità.

⁽²⁾ Unicamente pesce selvatico intero e fresco catturato in mare.

⁽³⁾ Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.